

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 29/03/2007, come modificato
con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 31/03/2011

SOMMARIO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Definizione del servizio
- Art. 2 – Disciplina del servizio
- Art. 3 – Caratteristiche dei veicoli
- Art. 4 – Accesso all'attività di noleggio da rimessa con conducente e figure giuridiche di gestione
- Art. 5 – Condizioni d'esercizio
- Art. 6 – Servizio sostitutivo o integrativo del trasporto di linea
- Art. 7 – Modalità di svolgimento del servizio

TITOLO II - IL NOLEGGIO CON AUTOVETTURA, MOTOCARROZZETTA E VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE

- Art. 8 – Programmazione delle attività di noleggio con conducente con autovettura, motocarrozzetta e veicoli a trazione animale
- Art. 9 – Requisiti per l'esercizio della professione
- Art. 10 – Concorso per l'assegnazione delle attività programmate
- Art. 11 – Bando di concorso
- Art. 12 – Commissione di concorso
- Art. 13 – Titoli oggetto di valutazione
- Art. 14 – Formazione della graduatoria e assegnazione dell'attività
- Art. 15 – Abilitazione all'esercizio dell'attività
- Art. 16 – Trasferibilità dell'attività
- Art. 17 – Contrassegni per le autovetture e le motocarrozzette
- Art. 18 – Inizio e sospensione del servizio
- Art. 19 – Acquisizione del servizio
- Art. 20 – Collaborazione alla guida
- Art. 21 – Interruzione del trasporto
- Art. 22 – Trasporto persone portatrici di handicap
- Art. 23 – Tariffe
- Art. 24 – Contachilometri
- Art. 25 – Locazione temporanea ed eccezionale dei veicoli

TITOLO III - IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

- Art. 26 – Esercizio dell'attività e verifiche periodiche
- Art. 27 – Comportamento del noleggiatore durante il servizio
- Art. 28 – Comportamento dell'utente durante il servizio
- Art. 29 – Cessazione dell'attività
- Art. 30 – Reclami
- Art. 31 – Responsabilità nell'esercizio del servizio

TITOLO IV – VIGILANZA SUL SERVIZIO E SANZIONI AMMINISTRATIVE

- Art. 32 – Addetti alla vigilanza
- Art. 33 – Sanzioni amministrative
- Art. 34 – Provvedimento di sospensione dell'attività
- Art. 35 – Provvedimento di cessazione dell'attività

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 36 – Approvazione del Regolamento
- Art. 37 – Abrogazioni delle disposizioni precedenti
- Art. 38 – Trattamento dei dati personali
- Art. 39 – Norme transitorie e finali

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Definizione del servizio

1. Il servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura, motocarozzetta e veicoli a trazione animale assicura la mobilità di trasferimento e/o di rappresentanza dell'utenza che trasmette presso la sede o la rimessa del noleggiatore una richiesta di trasporto senza limiti di tempo o di percorso.
2. Il servizio di noleggio con conducente di cui al comma 1 sostituisce il servizio da piazza ai sensi di quanto stabilito dall'art. 11, comma 5, della Legge n. 21/1992.

Art. 2

Disciplina del servizio

1. Il servizio di cui all'art. 1 è svolto con l'impiego di mezzi muniti di carta di circolazione secondo le vigenti disposizioni di legge ed è disciplinato dalle norme contenute nel presente regolamento.
2. Per la disciplina del servizio di cui all'art. 1 è fatto riferimento alle seguenti disposizioni legislative:
 - a) Legge 15.01.1992, n. 21 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea";
 - b) D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 "Nuovo codice della strada";
 - c) D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e successive modifiche ed integrazioni "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada";
 - d) D.M. del 20.04.1993 "Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per le autovetture";
 - e) Legge Regionale 06.09.1993, n. 67 "Norme in materia di trasporto di persone mediante servizio di taxi e servizio di noleggio" e successive modifiche ed integrazioni;
 - f) Deliberazione C.R. del 01.03.1995, n. 131 "Criteri per la redazione dei regolamenti";
 - g) Legge 11.08.2003, n. 218 "Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente";
 - h) D. Lgs. 22.12.2000, n. 395 "Attuazione della direttiva del Consiglio dell'Unione Europea n. 98/76/CE del 1° ottobre 1998, modificativa della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali", come modificato con D. Lgs. 28.12.2001, n. 478;
 - i) D.M. 28.04.2005, n. 161 "Regolamento di attuazione del D. Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395, modificato dal decreto legislativo n. 478 del 2001, in materia di accesso alla professione di autotrasportatore di viaggiatore e merci";
 - l) Legge 07.08.1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni ed integrazioni;
 - m) Legge Regionale 20.01.1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti";

n) Legge Regionale 16.06.2008, n. 36 “Disciplina dell’attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente”, come modificata con Legge Regionale 05.05.2009, n. 22.

3. Per quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme comunitarie, alle leggi dello Stato e della Regione Toscana.

Art. 3

Caratteristiche dei veicoli

1. I veicoli adibiti al servizio di noleggio da rimessa con conducente devono avere le caratteristiche di cui agli articoli 85 del D. Lgs. n. 285/1992 e 244, comma 2, del D.P.R. n. 459/1992.

2. I veicoli devono essere in grado di trasportare i supporti necessari alla mobilità di soggetti portatori di handicap (pedane mobili, carrozzelle pieghevoli, stampelle, ecc.).

Art. 4

Accesso all’attività di noleggio da rimessa con conducente e figure giuridiche di gestione

1. L’esercizio del servizio di noleggio con conducente fino a nove posti, compreso il conducente, è subordinato alla presentazione di apposita dichiarazione di inizio attività, nei modi e nei tempi di cui al presente Regolamento.

2. I titolari dei titoli abilitativi possono esercitare la propria attività secondo le forme giuridiche indicate dall’art. 7, comma 1, della Legge 15.01.1992, n. 2, dall’art. 2, comma 4, della Legge 11.08.2003, n. 218 e dall’art. 4, comma 1, della L.R. 16.06.2008, n. 36.

3. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 7, comma 1, della Legge 15.01.1992, n. 21, i titolari di attività di servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura, motocarozzetta o veicoli a trazione animale possono:

a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all’albo delle imprese artigiane previsto dalla Legge 8.8.85 n. 443;

b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, ovvero in cooperative di servizi operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;

c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;

d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente tale attività.

4. Nei casi di cui al comma 3 è consentito conferire l’attività agli organismi ivi previsti e rientrarne in possesso in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi. In caso di recesso dai suddetti organismi, l’attività non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

5. In caso di conferimento, ferma restando la titolarità in capo al conferente, questi è tenuto a presentare all’ufficio competente i documenti sottoindicati e le attestazioni del possesso dei seguenti requisiti:

a) comunicazione scritta, in carta semplice, del conferimento del titolo a uno degli organismi previsti dalla legge cui il titolare si è associato, specificando altresì che si ritiene consentito l’esercizio del servizio ferma restando la titolarità del titolo abilitativo in capo al conferente;

b) autocertificazione attestante lo svolgimento della specifica attività di noleggio con conducente (o copia del certificato di iscrizione alla CCIAA);

c) autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di idoneità da parte dell’organismo cui è

conferita l'attività (o copia della documentazione);

d) copia dell'atto di conferimento debitamente registrato;

e) autocertificazione relativa al possesso, da parte del conducente del veicolo, dei requisiti previsti dall'art. 6 della Legge n. 21/92 e dalla L.R. n. 67/1993.

6. La comunicazione, con gli estremi della registrazione al protocollo comunale, deve essere allegata al titolo abilitativo del conferente.

7. Ai sensi dell'art. 2, comma 4, della Legge 11.08.2003, n. 218, e dell'art. 4, comma 1, della L.R. 16.06.2008, n. 36, le imprese in possesso dell'autorizzazione per il noleggio con conducente mediante autobus, in qualsiasi forma costituite, sono abilitate a concorrere per l'ottenimento del titolo abilitativo per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente effettuato con autovettura e motocarozzetta.

Art. 5

Condizioni d'esercizio

1. E' vietato, in capo ad uno stesso soggetto, il cumulo della dichiarazione di inizio attività per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente e della licenza per l'esercizio del servizio di taxi, anche se rilasciate da comuni diversi.

2. E' invece consentito in capo ad uno stesso soggetto il cumulo di più dichiarazioni di inizio attività per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

3. Ogni dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell'art. 85 del D. Lgs. 30.4.92 n. 285, consente l'immatricolazione di un solo veicolo.

4. La dichiarazione di inizio attività deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di certificarne l'impiego in servizio da noleggio.

4. Per poter iniziare l'attività di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità di una rimessa, nella quale il veicolo stazioni e sia a disposizione dell'utenza.

Art. 6

Servizio sostitutivo o integrativo del trasporto di linea

1. I veicoli in servizio di noleggio con conducente, nel rispetto del disposto degli articoli 2, 12 e 13 della Legge n. 21/1992, possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sostitutivi o integrativi dei servizi di linea a favore di cittadini che ne abbiano necessità in giorni ed orari non coperti dal normale servizio di linea del trasporto pubblico locale.

2. Nel rispetto della vigente normativa, l'autorizzazione è concessa a condizione che sia stata stipulata apposita convenzione tra il concessionario dei servizi di linea e il noleggiatore, previo consenso dell'Ente concedente la linea o, in regime di affidamento, dell'Ente istituyente la linea.

Art. 7

Modalità di svolgimento del servizio

1. Il servizio di noleggio con conducente opera senza limiti territoriali e la prestazione del servizio non è obbligatoria.

2. Ai noleggiatori provenienti da altri comuni o da stati della Comunità Europea è consentita, per reciprocità, l'acquisizione di servizi nel territorio comunale.

3. L'Amministrazione comunale può stabilire ulteriori particolari modalità di esercizio del trasporto,

tenuto conto dell'ambito territoriale in cui viene prodotto il servizio.

TITOLO II

NOLEGGIO CON AUTOVETTURA, MOTOCARROZZETTA E VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE

Art. 8

Programmazione delle attività di noleggio con conducente con autovettura, motocarrozzetta e veicoli a trazione animale

1. L'inizio dell'attività di noleggio con conducente con autovettura, motocarrozzetta e veicoli a trazione animale è effettuata in conformità dei parametri di riferimento numerici stabiliti dall'Amministrazione Comunale, tenendo conto delle variabili caratterizzanti il proprio territorio (numero di abitanti; centri di servizio socio-sanitario, culturali, sportivi e ricreativi; presenza di attività produttive e turistiche; livello di offerta del trasporto pubblico) e sentiti i rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale previste nella Regione ed i rappresentanti delle associazioni dei consumatori ed utenti maggiormente rappresentative a livello regionale, di norma ogni tre anni, nel rispetto di quanto previsto dalla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 131 del 01.03.1995.

Art. 9

Requisiti per l'esercizio della professione

1. L'esercizio della professione di noleggiatore con autovettura o motocarrozzetta è consentito ai cittadini italiani ed equiparati per legge, in possesso dei seguenti requisiti:

- a) possesso della patente di guida e del certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente Codice della Strada;
- b) non aver riportato condanne penali irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni e non essere sottoposto a misure di prevenzione e restrizione della libertà personale da parte dell'autorità giudiziaria;
- c) iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, di cui all'art. 6 della Legge 15.01.1992 n. 21 e della L.R. 06.09.1993, n. 67 successive modifiche ed integrazioni;
- d) non essere stato assoggettato e non avere in corso procedure fallimentari ovvero avere riacquisito la capacità personale ai sensi della normativa vigente in materia;
- e) avere a disposizione una rimessa, nel comune di Cortona, idonea allo svolgimento dell'attività e in regola con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di prevenzione incendi e sicurezza sul lavoro;
- f) essere proprietario o avere la piena disponibilità, anche in leasing, del veicolo utilizzato per il servizio.

2. L'esercizio della professione di noleggiatore con veicoli a trazione animale è consentito ai cittadini italiani ed equiparati per legge, in possesso dell'iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, di cui all'art. 6 della Legge 15.01.1992 n. 21 e della L.R. 06.09.1993, n. 67 successive modifiche ed integrazioni e dei requisiti di cui alle lettere b), d), e) ed f) del comma 1.

3. Nel caso di cui all'art. 2, comma 4, della Legge n. 218/2003 e dell'art. 4 della L.R. n. 36/2008, se trattasi di società, i requisiti di onorabilità devono essere posseduti dal legale rappresentante e dai soggetti di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 252/1988.

4. Le imprese di cui al comma 3 adibiscono al servizio di noleggio di cui al presente Regolamento i conducenti in possesso di patente di categoria D e di apposita abilitazione professionale di cui all'art. 116, comma 8, del D. Lgs. 03.04.1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), oppure iscritti nell'apposita sezione del ruolo dei conducenti di cui alla L.R. n. 67/1993 della provincia cui appartiene il comune.

Art. 10

Concorso per l'assegnazione delle attività programmate

1. Le attività programmate vengono assegnate in seguito a pubblico concorso a soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 9.
2. Il bando di concorso è indetto entro novanta giorni dalla data di esecutività del provvedimento che dispone l'aumento dell'organico ovvero entro il termine suddetto qualora si siano liberate, per qualsiasi motivo, una o più attività.
3. Il bando di concorso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e ne è data adeguata pubblicizzazione ai soggetti interessati nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 07.08.1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 11

Bando di concorso

1. I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle attività programmate sono i seguenti:
 - a) indicazione del termine per la presentazione delle domande;
 - b) numero delle attività da assegnare;
 - c) requisiti per la partecipazione al concorso;
 - d) elencazione dei titoli oggetto della valutazione ai fini dell'assegnazione;
 - e) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
 - f) schema di domanda per la partecipazione al concorso.
2. Nella domanda, in bollo, il richiedente deve specificare:
 - a) generalità complete e codice fiscale se trattasi di impresa individuale; generalità complete del legale rappresentante, ragione sociale, sede legale, codice fiscale e partita IVA, se trattasi di consorzio o cooperativa o, nel caso di cui all'art. 2, comma 4, della Legge n. 218/2003 e dell'art. 4 della L.R. n. 36/2008, se trattasi di società;
 - b) dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dagli articoli 11, 92 e 123 del T.U.L.P.S. 18.02.1931, n. 773;
 - c) dichiarazione di avere adempiuto all'obbligo dell'istruzione scolastica dei figli e di saper leggere e scrivere (art. 12 T.U.L.P.S.);
 - d) dichiarazione di non essere sottoposto a misure di divieto, sospensione e decadenza di cui all'art. 1°, commi 2, 3, 4, 5 bis e ter della Legge n. 575/65, e che non risultano in atto tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D. Lgs. n. 490/94;
 - e) la titolarità o meno di altre autorizzazioni con conducente rilasciate da altri Comuni o di altre denunce inizio attività presentate in altri Comuni;

f) il tipo di veicolo che si intende adibire al servizio.

3. Alla domanda sono allegati:

a) abilitazione professionale ai sensi dell'art. 116, comma 8, del Codice della Strada o dichiarazione attestante il possesso della stessa;

b) iscrizione alla C.C.I.A.A. per l'attività di trasporto di persone con autovettura ed eventuale iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane (Legge 08.08.1985, n. 443) o dichiarazione attestante l'iscrizione stessa;

c) documentazione relativa all'ubicazione della rimessa nel Comune di Cortona, costituita da:

- planimetria in scala adeguata;

- titolo di disponibilità;

- dichiarazione del proprietario dei locali all'esercizio dell'attività di autonoleggio;

d) impegno del titolare della Ditta a non svolgere altra attività lavorativa che possa limitare il regolare svolgimento del servizio;

e) ogni altro titolo che il richiedente intenda produrre nel proprio interesse;

f) abilitazione professionale per il personale addetto alla guida o dichiarazione attestante il possesso della stessa;

g) iscrizione nel ruolo di cui all'art. 6 della Legge n. 21/92 e agli articoli 3, 4 e 5 della L.R. n. 67/93 e successive modifiche ed integrazioni o dichiarazione attestante il possesso della stessa.

4. Per le imprese di nuova costituzione la documentazione di cui alla lettera b) del precedente comma è sostituita da una riserva di presentazione; la documentazione di cui alla lettera c) del precedente comma può essere sostituita da formale atto di impegno a dotarsi di idonea rimessa nel Comune di Cortona, entro 180 giorni dall'eventuale aggiudicazione dell'attività.

5. Qualora la richiesta di ammissione al concorso venga presentata da una cooperativa o da un consorzio, dovranno essere prodotti inoltre i seguenti documenti:

a) atto costitutivo, statuto ed altra documentazione legale atta a comprovare la regolare costituzione della cooperativa o del consorzio.

b) elenco dei soci;

c) elenco dei soci abilitati all'esercizio della professione di cui trattasi;

d) autocertificazione dei soci di non espletare altra attività lavorativa, se non prevista espressamente e specificatamente dallo statuto;

e) autocertificazione circa l'abilitazione professionale dei soci assegnati alla guida di autovetture.

6. Qualora la richiesta di ammissione al concorso venga presentata da un consorzio, dovranno essere prodotti inoltre i seguenti documenti:

a) elenco dei consorziati;

b) tutta la documentazione richiesta per le società in quanto compatibile.

7. Qualora la richiesta di ammissione al concorso venga presentata da una società, nel caso di cui all'art. 2, comma 4, della Legge n. 218/2003 e dell'art. 4 della L.R. n. 36/2008, dovranno essere prodotti inoltre i seguenti documenti:

a) atto costitutivo, statuto ed altra documentazione legale atta a comprovare la regolare costituzione della società;

b) copia del titolo abilitativo all'attività di trasporto di viaggiatori mediante autobus con conducente o

dichiarazione attestante il possesso dello stesso.

Art. 12

Commissione di concorso

1. Per l'espletamento del concorso, l'Amministrazione Comunale nomina un'apposita Commissione di concorso, composta da:

- Dirigente dell'Area competente in materia o suo delegato, in qualità di Presidente
- Responsabile del procedimento dell'Area competente in materia
- Responsabile della Polizia Municipale.

2. Svolge le funzioni di segretario verbalizzante un dipendente dell'Amministrazione Comunale nominato dal Presidente della Commissione.

Art. 13

Titoli oggetto di valutazione

1. Al fine dell'assegnazione delle attività di noleggio con conducente, la Commissione di concorso procede alla valutazione dei seguenti titoli:

a) anzianità di iscrizione nel ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea	punti 0,5 per ogni anno fino ad un massimo di 10 anni
b) laurea magistrale (quinquennale)	punti 6
c) laurea (triennale)	punti 4
d) diploma di istruzione superiore	punti 3
e) diploma di istruzione inferiore	punti 2
g) periodi di servizio prestati in qualità di dipendente presso un'impresa che gestisce il noleggio con conducente, o in qualità di collaboratore familiare o di sostituto alla guida	punti 2 a semestre fino ad un massimo di otto semestri
h) periodi di titolarità di attività per il noleggio con conducente mediante autovettura o, nei casi di cui all'art. 2, comma 4, della Legge n. 218/2003 e dell'art. 4 della L.R. n. 36/2008, mediante autobus	punti 2 a semestre fino ad un massimo di dieci semestri
i) altri titoli (conoscenza di lingue straniere, titoli professionali specifici, corsi di qualificazione attinenti al servizio, ecc.) purché documentati	punti 2 a titolo fino ad un massimo di punti 6

2. Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla somma dei punti attribuiti per i diversi titoli posseduti. Per il punteggio relativo al titolo di studio si fa riferimento esclusivamente al più alto conseguito.

3. Essere stato od essere dipendente d'impresa di noleggio con conducente per un periodo di tempo complessivo di almeno 6 mesi costituisce titolo preferenziale al fine dell'assegnazione dell'attività.

4. Qualora due o più candidati raggiungano lo stesso punteggio e non si possa fare riferimento a titoli di preferenza, per l'assegnazione dell'attività si fa riferimento alla data di presentazione della domanda di ammissione al concorso. Quando anche la data di presentazione della domanda non risulti un utile elemento per l'assegnazione dell'attività, si procederà a sorteggio alla presenza dei diretti interessati.

Art. 14

Formazione della graduatoria e assegnazione dell'attività

1. La Commissione di concorso, entro quarantacinque giorni dal termine per la presentazione delle domande:
 - a) esamina le domande di partecipazione;
 - b) valuta i titoli;
 - c) forma ed approva la graduatoria di merito, e la inoltra al Dirigente.
2. Il Dirigente, nel rispetto dell'ordine di merito della graduatoria, entro quarantacinque giorni dal ricevimento della stessa, previa verifica dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento, provvede all'assegnazione dell'attività. Nel provvedimento di assegnazione dovranno essere riportate le indicazioni del tipo e delle caratteristiche per il mezzo da immatricolare per il servizio, nonché l'attestazione della dimostrazione circa la proprietà dello stesso o la disponibilità attraverso locazione finanziaria ovvero contratto di acquisto.
3. La graduatoria di cui al comma 1 è valida per due anni. I posti in organico che nel corso dei due anni si rendano vacanti devono essere coperti attingendo dalla graduatoria, fino al suo esaurimento.

Art. 15

Abilitazione all'esercizio dell'attività

1. I soggetti aggiudicatari delle attività programmate, prima di dare inizio all'attività di noleggio con conducente con autovettura, motocarozzetta e veicoli a trazione animali, e comunque non oltre 180 giorni dall'aggiudicazione, presentano la dichiarazione di inizio attività al Comune e possono iniziare l'attività dalla data di ricevimento della dichiarazione.
2. Il Comune effettua il controllo sulla dichiarazione di inizio attività entro sessanta giorni dalla data di presentazione.
3. Nel caso in cui dal controllo risultino eventuali discordanze, è concesso un termine di giorni novanta per la necessaria regolarizzazione. Proroghe del suddetto termine potranno essere concesse con espressa indicazione per un periodo di tempo aggiuntivo non superiore ad ulteriori novanta giorni. Trascorso inutilmente il termine assegnato, la dichiarazione di inizio attività perde efficacia.
4. Ogni variazione, sia tecnica sia relativa al personale impiegato per il servizio, dovrà essere comunicata tempestivamente, e comunque non oltre cinque giorni dal suo verificarsi.

Art. 16

Trasferibilità dell'attività

1. L'attività di noleggio con conducente fa parte della dotazione di impianto d'azienda ed è trasferibile in presenza di documentato trasferimento d'azienda o di un ramo della stessa.
2. Il trasferimento dell'attività è consentito, per atto tra vivi, a persona designata dal titolare, ed in presenza di almeno una delle seguenti condizioni, afferenti il titolare cedente come persona fisica:
 - a) essere titolare dell'attività da almeno cinque anni;
 - b) aver compiuto sessanta anni;
 - c) essere diventato permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o ritiro definitivo della patente di guida.

3. La designazione avviene mediante presentazione al Comune dell'atto, debitamente registrato, da cui risulti l'avvenuta cessione o da dichiarazione dell'avvenuta stipulazione dell'atto con indicazione degli estremi dello stesso.

4. Il trasferimento "mortis causa" dell'attività di noleggio con conducente è effettuato a favore di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare o di altra persona designata dai suddetti eredi; in entrambi i casi il trasferimento è subordinato alla possesso dei requisiti prescritti per l'accesso alla professione. Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi entro il termine massimo di due anni, il titolo abilitativo decade e l'attività viene messa a concorso.

5. Il trasferimento dell'attività per atto tra vivi o "mortis causa" è subordinato al verificarsi delle seguenti condizioni:

a) presentazione di apposita dichiarazione di inizio attività nella quale il subentrante deve dichiarare il possesso dei requisiti prescritti per l'accesso alla professione;

b) presentazione dell'atto di trasferimento dell'azienda debitamente registrato o di dichiarazione dell'avvenuta stipulazione con indicazione degli estremi dell'atto stesso;

c) presentazione della dichiarazione di successione (qualora sussista l'obbligo alla sua presentazione) o di autocertificazione con la quale l'interessato dichiara di essere erede unitamente all'indicazione dell'eventuale soggetto terzo, diverso dall'erede, a cui trasferire l'attività.

6. Il titolare che abbia trasferito l'azienda deve attendere cinque anni prima di poter concorrere ad una nuova assegnazione o procedere all'acquisizione di una nuova attività.

Art. 17

Contrassegni per le autovetture e le motocarrozette

1. Le autovetture e le motocarrozette adibite al servizio di noleggio con conducente devono portare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore un contrassegno adesivo policromo recante le seguenti scritte:

- "NOLEGGIO";

- "Comune di Cortona" e lo stemma come da allegato A.

2. I suddetti veicoli devono essere altresì dotati di una targhetta di materiale rigido metallico, di forma rettangolare e delle dimensioni di cm. 8,00 di larghezza per cm. 10,00 di altezza, posizionata nella parte posteriore, vicino alla targa di immatricolazione e recante le seguenti scritte:

- sulla parte superiore, la scritta "Comune di Cortona" e "N.C.C.";

- al centro lo stemma del Comune;

- nella parte inferiore, gli estremi della denuncia di inizio attività.

3. La targhetta deve essere fissata alla carrozzeria o alla targa di immatricolazione.

4. I contrassegni di cui ai commi precedenti devono essere posizionati in modo da risultare ben visibili e conformi ai modelli autorizzati dall'Amministrazione e depositati presso l'ufficio comunale competente.

5. Sui suddetti veicoli è consentita l'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie.

Art. 18

Inizio e sospensione del servizio

1. Nel caso di assegnazione dell'attività o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis

causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro 90 giorni dalla presentazione della dichiarazione di inizio attività.

Tale termine può essere prorogato per altri novanta giorni nel caso in cui l'assegnatario non abbia la disponibilità del veicolo per causa a lui non imputabile, per gravi e comprovati motivi di salute, insorti al momento della presentazione della dichiarazione di inizio attività o immediatamente prima, o per altri gravi motivi debitamente documentati. Trascorso inutilmente tale termine la dichiarazione di inizio attività perde efficacia.

2. Qualsiasi sospensione del servizio deve essere comunicata all'Ufficio comunale nel termine perentorio di giorni quindici dall'inizio della stessa.

Art. 19

Acquisizione del servizio

1. Il servizio di noleggio con conducente è offerto presso la rimessa o la sede del vettore. La rimessa deve essere situata all'interno del territorio comunale su area privata.

2. Il servizio è offerto altresì presso le aree pubbliche (piazzole) ove sia previsto lo stazionamento dei veicoli ai sensi dell'art. 11, comma 5, della Legge n. 21/1992, individuate con apposita Deliberazione della Giunta Comunale che – presentandosene la necessità – può modificarle in qualsiasi momento. Spettano comunque esclusivamente al Comune l'allestimento, la segnaletica orizzontale e verticale e la manutenzione delle piazzole, ai sensi degli articoli 6, 7 e 37 del D. Lgs. n. 285/92.

3. I noleggiatori devono prendere posto con la vettura nelle piazzole secondo l'ordine di arrivo. La partenza per effettuare il servizio avviene con il medesimo ordine. E' tuttavia facoltà del cliente scegliere la vettura di cui servirsi, indipendentemente dall'ordine suddetto.

4. E' facoltà del Sindaco l'interdizione dall'uso delle piazzole quando lo ritenga necessario, nonché l'eventuale spostamento in altra area, per motivi di interesse pubblico.

5. L'assegnatario è autorizzato ad offrire il servizio in un locale adibito ad ufficio solo nei casi in cui la rimessa sia situata in località del Comune difficilmente accessibile agli utenti.

6. Il Comune provvederà a rendere noti:

a) l'elenco dei noleggiatori con i relativi numeri telefonici;

b) le aree pubbliche adibite allo stazionamento dei veicoli da noleggio da rimessa.

Art. 20

Collaborazione alla guida

1. Il servizio è esercitato direttamente dal titolare, da un collaboratore familiare, da un dipendente o dagli altri soggetti previsti dalla normativa vigente, sempre che tali soggetti siano iscritti nel ruolo provinciale dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea di cui all'art. 6 della Legge n. 21/1992 ed all'art. 3 della L.R. n. 67/1993 o, nel caso di cui all'art. 2, comma 4, della Legge n. 218/2003 e dell'art. 4 della L.R. n. 36/2008, siano in possesso di patente di categoria D e di apposita abilitazione professionale di cui all'art. 116, comma 8, del D. Lgs. 03.04.1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

2. Il rapporto tra il titolare e il collaboratore familiare deve essere conforme a quanto previsto dall'art. 230 bis del Codice civile.

3. Il titolare ha l'obbligo di trasmettere annualmente all'ufficio comunale competente l'elenco dei

dipendenti o collaboratori familiari impiegati nella guida dei mezzi e contenente i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale di ognuno.

4. Il titolare di più attività per noleggio con conducente ha l'obbligo di avvalersi di un numero di dipendenti o collaboratori familiari pari almeno al 50%, con arrotondamento per difetto, del numero di attività di cui è titolare.

Art. 21

Interruzione del trasporto

1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria del veicolo, incidente o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare il veicolo pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

Art. 22

Trasporto persone portatrici di handicap

1. Il noleggiatore ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria durante tutte le fasi del trasporto, comprendendo in esse la salita e la discesa del mezzo, ai soggetti portatori di handicap e agli eventuali supporti (carrozze pieghevoli, stampelle ecc.), occorrenti alla loro mobilità. Tale obbligo non opera nei casi in cui è manifestamente riconosciuta necessaria la presenza di un accompagnatore.

2. Il trasporto delle carrozzine, dei cani-guida e degli altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.

Art. 23

Tariffe

1. Sulla base delle procedure di calcolo previste dal Decreto del Ministero dei Trasporti 20.04.93, i titolari di attività di il servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura, motocarozzetta e veicoli a trazione animale, anche in forma associata, determinano annualmente la tariffa chilometrica minima e massima.

2. Gli importi di cui al comma 1 devono essere depositati entro il 31 gennaio di ogni anno presso l'ufficio comunale competente, che li comunica all'Ufficio di Polizia Municipale.

3. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio è concordato direttamente tra il cliente e il noleggiatore per importi tariffari compresi tra il minimo e il massimo di quelli depositati. Le tariffe devono essere tenute esposte al pubblico all'interno dell'autovettura e della rimessa e/o ufficio.

4. L'Ufficio di Polizia Municipale, qualora riscontri disapplicazione delle tariffe, richiama gli inadempienti. Dopo tre richiami nei confronti del medesimo soggetto, propone al competente Dirigente l'adozione di un provvedimento di sospensione dell'attività.

Art. 24

Contachilometri

1. I veicoli adibiti al servizio di noleggio devono essere dotati di contachilometri generale e parziale.

2. I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita tempestivamente, deve esserne data notizia all'utente.

Art. 25

Locazione temporanea ed eccezionale dei veicoli

1. Per la sostituzione di autovetture o motocarrozette immatricolate in servizio di noleggio con conducente che abbiano subito guasti, incidenti o furti, che comporterebbero l'interruzione del servizio per almeno quindici giorni continuativi, su richiesta degli interessati, il Dirigente può autorizzare la locazione temporanea ed eccezionale dei suddetti veicoli, alle seguenti condizioni:

- a) la locazione sia effettuata solo tra titolari di attività con sede nel Comune di Cortona;
- b) il veicolo locato e quello sostituito devono possedere caratteristiche amministrative e tecniche analoghe;
- c) il periodo della locazione non può eccedere il tempo necessario per la riparazione e comunque un periodo complessivo massimo di 30 giorni nell'arco dell'anno;
- d) sia presentata dichiarazione del carrozziere o dell'autoriparatore nella quale si attesti la presenza del veicolo presso lo stesso ed il tempo necessario per la riparazione; in caso di furto dovrà essere prodotta copia della denuncia di furto presentata presso le competenti autorità.

2. L'autorizzazione alla locazione deve contenere sia il numero di targa del veicolo guasto che di quello locato e deve essere conservata a bordo di quest'ultimo per gli eventuali controlli da parte degli organi di vigilanza.

TITOLO III

Il servizio di noleggio con conducente

Art. 26

Esercizio dell'attività e verifiche periodiche

1. I mezzi utilizzati, autovetture o motocarrozette, ai sensi delle vigenti disposizioni del Codice della Strada e della normativa in vigore, devono essere assoggettati alle revisioni previste, pena la pronuncia di cessazione dell'attività.

Art. 27

Comportamento del noleggiatore durante il servizio

1. Nell'esercizio della propria attività il noleggiatore, il collaboratore o il dipendente hanno l'obbligo di:

- a) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
- b) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
- c) mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
- d) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso in cui il veicolo sia impossibilitato a portare a termine il trasporto dell'utente, per avaria o incidente;
- e) consegnare al competente ufficio comunale, entro 24 ore dal rientro in sede, qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo;
- f) mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo con particolare riguardo ai contachilometri;

- g) tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento;
 - h) tenere a disposizione del cliente presso la sede o la rimessa l'estratto delle condizioni tariffarie praticate, per esibirli a chiunque ne abbia interesse;
 - i) esporre in modo ben visibile all'interno dell'autovettura un contrassegno adesivo contenente i seguenti dati: Comune di Cortona - Ufficio Polizia Municipale Tel. 0575 607225 – Ufficio Relazioni con il Pubblico Tel. 0575 637274, il numero di telefono del noleggiatore e gli estremi della denuncia di inizio attività;
 - j) ultimare il trasporto anche ove sia scaduto l'orario di servizio;
 - k) comunicare entro 10 giorni all'ufficio comunale competente le eventuali variazioni anagrafiche, le modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali del veicolo o le variazioni ai dati identificativi dello stesso.
2. Nell'esercizio della propria attività al noleggiatore, al collaboratore o al dipendente è vietato:
- a) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa;
 - b) portare animali propri in vettura;
 - c) interrompere il servizio di propria iniziativa. Il servizio può interrompersi su esplicita richiesta del committente o in casi di forza maggiore e di evidente pericolo;
 - d) chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa contrattata;
 - e) rifiutare il trasporto dei bagagli al seguito nei limiti di capienza dell'apposito vano bagagli del veicolo;
 - f) rifiutare il trasporto dei supporti (stampelle e simili) e delle carrozzelle pieghevoli necessari alla mobilità dei soggetti portatori di handicap;
 - g) fumare o mangiare durante l'espletamento del servizio;
 - h) stazionare il veicolo su spazi o aree pubbliche quando non sia in corso lo svolgimento del servizio richiesto, ad eccezione delle aree ferroviarie, quando previsto;
 - i) effettuare il trasporto di soli oggetti o merci.

Art. 28

Comportamento dell'utente durante il servizio

1. Agli utenti del servizio di noleggio è fatto divieto di:
- a) fumare durante il trasporto;
 - b) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
 - c) imbrattare, insudiciare o danneggiare il veicolo;
 - d) pretendere il trasporto di merci od altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
 - e) pretendere il trasporto di animali domestici senza aver adottato, d'intesa con il noleggiatore, tutte le misure utili ad evitare il danneggiamento o l'imbrattamento della vettura;
 - f) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza e comportamento previste dal vigente Codice della Strada.

Art. 29

Cessazione dell'attività

1. Il titolare o l'erede che intendano cessare l'attività devono presentare all'Ufficio comunale competente una comunicazione scritta.

Art. 30

Reclami

1. Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio devono essere indirizzati all'Ufficio di Polizia Municipale presso il Comune, con sede in Piazza della Repubblica n. 13 ed ingresso secondario in Via Roma n. 7 – tel. 0575 607225, o agli organi addetti alla vigilanza i quali, esperiti gli accertamenti del caso, informano il competente Dirigente sui provvedimenti adottati o su quelli di cui si propone l'adozione.

2. Le segnalazioni possono altresì essere effettuate all'Ufficio Relazioni con il Pubblico, con sede in Cortona, Piazza della Repubblica, tel. 0575 637274.

2. All'interno di ogni veicolo deve essere esposto, in posizione ben visibile, l'indirizzo ed il numero di telefono degli uffici comunali a cui indirizzare i reclami.

Art. 31

Responsabilità nell'esercizio del servizio

1. Eventuali responsabilità per danni derivanti dallo svolgimento del servizio sono imputabili unicamente al titolare dell'attività, al collaboratore familiare o al dipendente.

2. Restano a carico dei conducenti dei veicoli le responsabilità personali di carattere penale e civile agli stessi imputabili a norma di legge.

TITOLO IV

VIGILANZA SUL SERVIZIO E SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 32

Addetti alla vigilanza

1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento è demandata alla Polizia Municipale del Comune di Cortona e agli ufficiali e agenti di polizia di cui all'art. 13 della Legge 24.11.81 n. 689.

Art. 33

Sanzioni amministrative

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste in via generale dalle norme di legge in materia, le violazioni al presente regolamento sono così punite:

a) con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi di quanto previsto dalla Legge 24.11.1981 n. 689 e dal T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

- b) con sanzioni amministrative accessorie quali la sospensione o la cessazione dell'attività.
2. Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento non diversamente sanzionate dalla normativa nazionale e/o regionale si applica la sanzione prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare dell'attività o ai suoi aventi causa, nei casi di pronuncia di sospensione o cessazione dell'attività.
4. In caso di violazioni commesse da un dipendente o da un collaboratore familiare, il titolare è obbligato in solido al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 6 della Legge 24.11.1981, n. 689, fermo restando il carattere personale dell'eventuale responsabilità penale.
5. L'Organo accertatore invia copia del verbale di accertamento relativo alla violazione all'ufficio comunale competente.
6. Per le violazioni che prevedono l'applicazione di una sanzione amministrativa accessoria, l'ufficio comunale competente comunica all'interessato l'avvio del procedimento relativo.
7. Il provvedimento è adottato dal competente Dirigente.

Art. 34

Provvedimento di sospensione dell'attività

1. Il Dirigente, su segnalazione degli organi di vigilanza, può sospendere l'attività, per un periodo non inferiore a 30 giorni e non superiore a 90 giorni, nel caso in cui il conducente violi:
- a) le norme del Codice della Strada in modo tale da compromettere l'incolumità dei passeggeri;
 - b) le norme fiscali connesse con l'esercizio dell'attività di trasporto;
 - c) le norme che individuano i soggetti autorizzati alla guida;
 - d) le norme che regolano il trasporto di portatori di handicap;
 - e) la norma relativa alla determinazione delle tariffe minime e massime;
 - f) le norme di cui agli articoli 186 e 187 del Codice della Strada.
2. Il titolare deve essere informato che è in corso il procedimento per la sospensione dell'attività e, entro dieci giorni dalla notifica dell'avvio del procedimento, può presentare scritti difensivi e farsi sentire in merito alle cause di sospensione. In caso di rigetto delle giustificazioni, il Dirigente ne indica le motivazioni nel provvedimento.
3. Il Dirigente dispone sul periodo di sospensione tenendo conto della maggiore o minore gravità e dell'eventuale recidiva. Il provvedimento di sospensione dovrà essere comunicato all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile.

Art. 35

Provvedimento di cessazione dell'attività

1. Il Dirigente dispone la cessazione dell'attività nel caso in cui il titolare:
- a) venga a perdere uno dei requisiti previsti per l'esercizio della professione;
 - b) incorra, nell'arco di cinque anni, in provvedimenti di sospensione per un periodo complessivamente superiore a centottanta giorni;

- c) interrompa ingiustificatamente il servizio per due mesi continuativi e comunque per tre mesi nell'arco di un anno;
 - d) non inizi il servizio entro i termini stabiliti dal presente regolamento, fatte salve eventuali proroghe;
 - e) sia inadempiente agli obblighi di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane (art. 3 Legge n. 433/1985) o al Registro delle Imprese (artt. 2188 e seguenti del Codice Civile);
 - f) abbia trasferito di fatto la rimessa fuori dal territorio del Comune di Cortona;
 - g) violi le norme sul cumulo di più dichiarazioni di inizio attività di cui all'art. 5 del presente Regolamento;
 - h) svolga attività giudicate incompatibili con l'esercizio del servizio di noleggio con conducente o trasferisca stabilmente lo stazionamento del veicolo in altro comune;
 - i) non sottoponga il veicolo alle verifiche previste dal presente regolamento;
 - l) effettui il servizio avvalendosi di dipendenti non regolarmente assunti o per i quali non sono stati versati regolarmente i contributi assicurativi e previdenziali;
 - m) non rispetti gli obblighi fissati per lo svolgimento del servizio o si verifichi recidività in violazioni al presente regolamento o sia incorso in due sospensioni dell'attività nell'arco di un anno;
 - n) violi le norme sulla trasferibilità delle attività;
 - o) abbia utilizzato il veicolo o il titolo abilitativo per compiere o favorire attività illegali;
 - p) effettui il servizio nel periodo in cui l'attività è sospesa.
2. Per le modalità del procedimento, vale quanto stabilito dall'art. 34, commi 2 e 3.
3. L'ufficio comunale competente trasmette copia del provvedimento all'ufficio provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione del provvedimento di competenza.

TITOLO V

Disposizioni finali

Art. 36

Approvazione del regolamento

1. Il presente regolamento e tutti gli atti a contenuto regolamentare adottati dal Consiglio comunale in materia di servizio di noleggio con conducente, sono predisposti sentite le organizzazioni di categoria interessate e non sono soggetti ad alcuna ulteriore approvazione.

Art. 37

Abrogazione delle disposizioni precedenti

1. Dall'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme contenute nel precedente "Regolamento per il servizio di noleggio da rimessa con conducente" nonché ogni altra norma o disposizione con esso incompatibile.

Art. 38

Trattamento dei dati personali

1. Nell'adempimento delle competenze attribuite dal presente Regolamento i competenti uffici comunali sono autorizzati al trattamento dei dati personali necessari ed indispensabili per l'esercizio delle funzioni previste e/o per il rilascio degli atti.
2. Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 e dalla vigente normativa in materia anche per quanto attiene alle misure minime di sicurezza.
3. E' consentita la trasmissione dei dati trattati mediante i sistemi informatici di comunicazione per lo scambio di informazioni fra uffici o per la comunicazione con soggetti esterni.
4. E' garantito in ogni caso agli interessati l'esercizio dei diritti di cui al D. Lgs. n. 196/2003.

Art. 39

Norme transitorie e finali

1. Si dà atto che il numero dell'attività di noleggio da rimessa con conducente svolto con autovettura è attualmente determinato in n., di cui n. in esercizio e n. da attivare.
2. In sede di prima applicazione del presente regolamento, il termine per l'indizione del pubblico concorso per l'assegnazione di autorizzazioni per il servizio di noleggio da conducente mediante autovetture, motocarrozette o veicoli a trazione animale è di novanta giorni dalla data del provvedimento di cui all'art. 8 del presente Regolamento.
3. I titolari di autorizzazione di noleggio con conducente rilasciata prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, possono continuare l'attività senza ulteriori adempimenti.
4. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento non hanno più efficacia gli atti di assegnazione individuale degli stazionamenti su area pubblica.
5. Il presente Regolamento verrà pubblicato sul sito Internet del Comune unitamente alla modulistica necessaria ai fini dell'attivazione delle procedure previste.
